




Città *di* Spoleto
Segreteria generale

Regol@mento del Consiglio Comunale

Il "Regolamento del Consiglio comunale" è stato approvato con atto del Consiglio comunale n° 55 del 28 marzo 2001.





Regolamento del Consiglio Comunale

Il "regolamento" vigente è stato approvato con delibera consiliare n° 55 del 28 marzo 2001 e reso esecutivo dal Comitato Regionale di Controllo con provvedimento n° 1648 del 13 aprile 2001 ed è esecutivo a fa data dal 4 maggio 2001. Le modifiche e le integrazioni sono intervenute con i seguenti atti:

1) **delibera consiliare n° 117 del 5 luglio 2002** con la quale è stato modificato l'articolo 7, comma 6, in materia di costituzione dei gruppi consiliari;

2) **delibera consiliare n° 26 del 12 febbraio 2003** con la quale è stato abrogato il comma 4 e modificato il comma 5 dell'articolo 31 in materia di indennità consiliari;

3) **delibera consiliare n° 130 del 31 ottobre 2007** con la quale è stato modificato l'articolo 31 e introdotto l'articolo 31-bis in materia di rimborso spese dei consiglieri comunali;

4) **delibera consiliare n° 127 del 17 novembre 2008** con la quale è stato modificato l'articolo 31-bis in materia di rimborso spese dei consiglieri comunali in applicazione dell'articolo 77-bis, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con la [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

4) **delibera consiliare n° 137 del 17 dicembre 2008** con la quale sono stati modificati gli articoli 6, 10, 15, 26, 40, 43, 44, 50 e 69 ed introdotti gli articoli 26-bis e 26-ter in materia di compiti e funzioni ufficio di presidenza e conferenza dei capigruppo, voto di astensione, sedute straordinarie e sedute aperte, question time e atti ispettivi. Il provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente il 31 dicembre 2008 e, pertanto, entra, in vigore il 10 gennaio 2009 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 134, comma 3, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" adottato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e dell'articolo 71, comma 1, del regolamento del consiglio comunale;



5) **delibera consiliare n° 21 del 28 marzo 2011** con la quale sono stati introdotti gli articoli 6-bis, 9-bis, 11-bis, 14-bis, 18-bis, 30-bis, 30-ter, 38-bis e 68-bis, modificati gli articoli 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26-bis, 26-ter, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 40, 42, 45, 46, 47, 48 e 49, 55, 56, 62, 63, 70 e 71 ed abrogato l'articolo 72 in materia di interpretazione autentica del regolamento consiliare, attribuzione dell'ufficio di presidenza, funzioni delle commissioni consiliari, organizzazione delle commissioni consiliari, ridenominazione della commissione statuto e regolamenti in "commissione normativa" e nuovi criteri di composizione e funzionamento, organizzazione e dotazione finanziaria del consiglio comunale, istituzione della commissione di controllo e garanzia, determinazioni semplificative della designazione dei consiglieri scrutatori, istituzione commissioni consiliari in seduta comune, esercizio diritto di accesso e termini e modalità per l'effettiva partecipazione, criteri incarichi speciali ai consiglieri comunali, convocazioni digitali, riprese audio-video e verbalizzazioni digitali e altre disposizioni. Le disposizioni regolamentari entrano in vigore il 4 maggio 2011 ai sensi dell'articolo 10 delle preleggi del codice civile;

6) **delibera consiliare n° 60 del 22 settembre 2011** con la quale è stato modificato l'articolo 11 al comma 7 con l'ulteriore proroga per l'istituzione della COMMISSIONE NORMATIVA entro il 31 ottobre 2011;

7) **delibera consiliare n° 87 del 12 dicembre 2011** con la quale è stato modificato l'articolo 26 con l'introduzione del comma 4 in materia di interrogazioni ed interpellanze.

8) **delibera consiliare n° 34 dell'8 ottobre 2012** con la quale sono stati modificati gli articoli 15 e 18-bis.

9) **delibera consiliare n° 3 del 13 febbraio 2013** con la quale è stato modificato l'articolo 31 al comma 2, lettera a).

10) **delibera consiliare n° 51 del 3 novembre 2014** con la quale è stato modificato l'articolo 47 al comma 3.

Il precedente "**Regolamento interno del Consiglio Comunale**" era stato approvato con **deliberazione del Consiglio comunale n° 56 del 13 luglio 1973**.

Il **9 gennaio 2015** si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell'ambito dell'attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è inserito nel "**Fascicolo 2015 - 1.1.1/1 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**" consultabile direttamente ed in qualsiasi momento dagli operatori dell'ente e tramite la segreteria generale da parte degli altri interessati.

L'UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO

Il segretario generale

Dott. Mario Ruggieri



PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	7
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Articolo 1 - Finalità del regolamento.....	7
Articolo 2 - Interpretazione autentica.....	7
Articolo 3 - Durata in carica del consiglio.....	7
Articolo 4 - La sede delle adunanze.....	7
CAPO II - IL PRESIDENTE.....	8
Articolo 5 - Presidenza delle adunanze.....	8
Articolo 6 – Attribuzioni del presidente del consiglio comunale.....	8
Articolo 6-bis – Attribuzioni dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale.....	8
CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI.....	9
Articolo 7 - Costituzione.....	9
Articolo 8 - Organizzazione dei gruppi.....	10
Articolo 9 – Organizzazione e Dotazione finanziaria.....	10
Articolo 9-bis – Rendicontazione delle spese.....	11
Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo.....	11
Articolo 11 - Commissione normativa.....	12
CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	13
Articolo 12 - Costituzione e composizione.....	13
Articolo 13 - Presidenza e convocazione delle commissioni.....	13
Articolo 14 – Funzioni consultive e di iniziativa delle commissioni consiliari permanenti.....	14
Articolo 14-bis – Commissioni consiliari in seduta comune.....	15
Articolo 15 - Segreteria delle commissioni, verbale delle sedute e pubblicità dei lavori.....	15
Articolo 16 – Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.....	16
CAPO V - COMMISSIONI SPECIALI.....	16
Articolo 17 - Commissioni d'indagine riservata.....	16
Articolo 18 - Commissioni di studio.....	17
Articolo 18-bis – Commissione di controllo e garanzia.....	17
CAPO VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI.....	19
Articolo 19 - Designazione e funzioni.....	19
PARTE II - I CONSIGLIERI COMUNALI.....	20
CAPO I - NORME GENERALI.....	20
Articolo 20 - Riserva di legge.....	20
CAPO II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO.....	20
Articolo 21 - Entrata in carica - Convalida.....	20
Articolo 22 - Dimissioni.....	20



Articolo 23 - Decadenza e rimozione dalla carica.....	20
Articolo 24 - Sospensione dalle funzioni.....	21
CAPO III- DIRITTI.....	21
Articolo 25 - Diritto d'iniziativa.....	21
Articolo 26 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.....	22
Art. 26-bis – Interrogazione e interpellanza consiliare.....	23
Art. 26-ter – Mozione consiliare.....	23
Articolo 27 - Richiesta di convocazione del consiglio.....	24
Articolo 28 - Diritto d'informazione e accesso agli atti amministrativi.....	25
Articolo 29 – Comunicazione delibere di giunta.....	25
Articolo 30 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti.....	25
Articolo 30-bis – Modalità di accesso dei consiglieri comunali.....	26
Articolo 30-ter – Definizione e delimitazione capoluogo.....	26
CAPO IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.....	26
Articolo 31 - Diritto di esercizio del mandato elettivo.....	26
Articolo 31-bis – Rimborso spese per attività istituzionale.....	27
Articolo 32 - Divieto di mandato imperativo.....	28
Articolo 33 - Partecipazione alle adunanze.....	28
Articolo 34 - Astensione obbligatoria.....	28
Articolo 35 - Responsabilità personale - Esonero.....	28
CAPO V - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI.....	29
Articolo 36 - Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco.....	29
Articolo 37 - Nomine e designazione di consiglieri comunali.....	29
Articolo 38 - Funzioni rappresentative.....	29
Art. 38-bis – Incarichi speciali a consiglieri comunali.....	29
PARTE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	31
CAPO I - CONVOCAZIONE.....	31
Articolo 39 - Competenza.....	31
Articolo 40 - Convocazione.....	31
Articolo 41 - Ordine del giorno.....	32
Articolo 42 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità.....	32
Articolo 43 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini.....	33
Articolo 44 - Ordine del Giorno - Pubblicazione e diffusione.....	34
CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE.....	34
Articolo 45 - Deposito degli atti.....	34
Articolo 46 - Adunanze di prima convocazione.....	34
Articolo 47 - Adunanze di seconda convocazione.....	35
CAPO III - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE.....	36
Articolo 48 - Adunanze pubbliche.....	36



Articolo 49 - Adunanze segrete.....	36
Articolo 50 - Adunanze informali del consiglio comunale "aperto".....	37
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.....	37
Articolo 51 – Comportamento dei partecipanti alle adunanze.....	37
Articolo 52 - Ordine della discussione.....	37
Articolo 53 - Comportamento del pubblico.....	38
Articolo 54 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula.....	38
CAPO V - ORDINE DEL LAVORI.....	39
Articolo 55 - Ordine di trattazione degli argomenti.....	39
Articolo 56 - Comunicazioni.....	39
Articolo 57 - Discussione - Norme generali.....	39
Articolo 58 - Questione pregiudiziale, sospensiva e mozione d'ordine.....	40
Articolo 59 - Fatto personale.....	40
Articolo 60 - Termine dell'adunanza.....	41
CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - Il Verbale.....	41
Articolo 61 - La partecipazione del segretario all'adunanza.....	41
Articolo 62 - Il Verbale dell'adunanza – Redazione e firma.....	41
PARTE IV - LE DELIBERAZIONI.....	43
CAPO I - LE DELIBERAZIONI.....	43
Articolo 63 - Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione.....	43
Articolo 64 - Forma e contenuti.....	43
CAPO II - LE VOTAZIONI.....	43
Articolo 65 - Modalità generali.....	43
Articolo 66 - Votazioni in forma palese.....	44
Articolo 67 - Votazione per appello nominale.....	45
Articolo 68 - Votazioni segrete.....	45
Articolo 68-bis - Votazioni elettroniche.....	46
Articolo 69 - Esito delle votazioni.....	46
Articolo 70 - Deliberazioni immediatamente eseguibili.....	46
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI.....	48
Articolo 71 - Entrata in vigore.....	48
Articolo 72 - Diffusione.....	48



PARTE I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità del regolamento¹

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal presente regolamento nel rispetto dei principi stabiliti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dallo Statuto comunale.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente del consiglio comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere del segretario comunale e dell'ufficio di presidenza.

Articolo 2 - Interpretazione autentica²

1. Le questioni sollevate dai consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate in forma scritta al presidente del consiglio comunale che sottoporrà le stesse, nel più breve tempo, al consiglio comunale il quale deciderà con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al presidente. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere, con l'ufficio di presidenza, le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente e tecnicamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento in relazione al quale è stata sollevata l'eccezione alla successiva seduta di consiglio.

3. L'interpretazione autentica della norma costituisce integrazione al regolamento ed ha validità permanente. La stessa può essere modificata con la procedura di modifica del regolamento.

Articolo 3 - Durata in carica del consiglio

1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione. In caso di successiva surrogazione, il consigliere entra in carica non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione, rendendola immediatamente eseguibile.

Articolo 4 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale.

¹ L'articolo 1 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente così disponeva "Articolo 1 - Finalità del regolamento - 1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal T.U. n. 267 del 18/8/2000, dallo Statuto e dal presente regolamento che attua quanto disposto dall'articolo 40 dello Statuto. 2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente del consiglio comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere del segretario generale e dell'ufficio di presidenza."

² L'articolo 2 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente così disponeva "Articolo 2 - Interpretazione del regolamento - 1. Le questioni sollevate dai consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate in forma scritta al presidente del consiglio comunale che sottoporrà le stesse, nel più breve tempo, al consiglio comunale il quale deciderà con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al presidente. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere, con l'ufficio di presidenza, le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la seduta ad altra data o rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione ad una successiva seduta. 3. L'interpretazione della norma costituisce integrazione al regolamento ed ha validità permanente. La stessa può essere modificata con la procedura di modifica del regolamento."



Regolamento del consiglio comunale

2. Il presidente del consiglio, di concerto con l'ufficio di presidenza, può stabilire che l'adunanza si tenga in luogo diverso.

CAPO II - IL PRESIDENTE

Articolo 5 - Presidenza delle adunanze

1. La presidenza delle sedute del consiglio comunale è assunta dal presidente eletto dal consiglio nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti, insieme a due Vicepresidenti ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto.

2. In caso di assenza del presidente la presidenza è assunta dal vicepresidente che ha riportato più voti nell'elezione dell'ufficio di presidenza, ed ove anche questi sia assente od impedito, dall'altro vicepresidente.

Articolo 6 – Attribuzioni del presidente del consiglio comunale³

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa del consiglio e dei singoli consiglieri.

4. Il presidente si avvale dell'ufficio di presidenza.

Articolo 6-bis – Attribuzioni dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale⁴

1. L'ufficio di presidenza affianca e coadiuva il presidente del consiglio comunale nell'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio comunale e dai due vicepresidenti.

3. L'ufficio di presidenza svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) cura il rapporto tra le articolazioni del consiglio comunale, gli altri organi di governo dell'ente e gli organismi di partecipazione;

b) predisporre il calendario dei lavori del consiglio comunale,

c) cura la formulazione delle proposte di stanziamento negli appositi capitoli del bilancio di previsione del

³ L'articolo 6 è stato modificato con le deliberazioni di consiglio comunale n° 137 del 17 dicembre 2008 e n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente all'ultima modificazione così disponeva "Articolo 6 - Compiti e poteri del presidente e dell'ufficio di presidenza - 1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto. 2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato. 3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa del consiglio e dei singoli consiglieri. 4. L'ufficio di presidenza cura il rapporto tra le articolazioni del consiglio comunale, gli altri organi di governo dell'ente e gli organismi di partecipazione. 5. L'ufficio di presidenza predisporre il calendario dei lavori del consiglio comunale."

⁴ L'articolo 6-bis è stato introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011.



Regolamento del consiglio comunale

Comune di cui all'articolo 9, sentita la conferenza dei capigruppo;

d) esprime pareri sull'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite al Consiglio con esclusione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari ai fini dell'emanazione degli atti di indirizzo del presidente del consiglio;

e) esprime pareri su direttive di indirizzo per l'utilizzazione della sala consiliare e delle attrezzature, risorse umane e finanziarie di competenza del consiglio comunale;

f) programma le iniziative della presidenza del consiglio e coordina quelle delle commissioni consiliari, verifica la compatibilità finanziaria e organizzativa;

g) vigila sul rispetto dei diritti e delle prerogative di ciascun consigliere e dei gruppi consiliari;

h) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dal presente regolamento e svolge gli altri compiti che il presidente del consiglio intende affidargli.

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 7 - Costituzione⁵

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2. Nella seduta di insediamento si procede alla costituzione dei gruppi che sono composti da uno o più consiglieri, sulla base dei seggi conseguiti da ogni singola lista concorrente alle elezioni. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al consigliere anziano ed al segretario generale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo di appartenenza.

3. Per la costituzione di nuovi gruppi, in momenti successivi alla seduta di insediamento, è necessaria l'adesione di almeno tre consiglieri.

4. Successivamente alla seduta di insediamento del consiglio, qualora uno o più consiglieri dichiarino di voler uscire dal proprio gruppo di appartenenza e non aderiscano ad un altro gruppo, confluiscono nel gruppo misto o lo costituiscono nominandone il capogruppo. Ad ogni modificazione del gruppo misto si procede alla rielezione del capogruppo.

5. Ogni gruppo deve comunicare al presidente il nome del proprio capogruppo. I gruppi consiliari con tre o più consiglieri, devono altresì comunicare il nome del vicecapogruppo; egli collabora con il capogruppo e lo sostituisce ad ogni effetto in caso di dimissioni, assenza o impedimento. Nelle more della nomina o in caso di mancata designazione,

⁵ L'articolo 7 è stato modificato con le deliberazioni di consiglio comunale n° 117 del 5 luglio 2002 e n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente all'ultima modificazione così disponeva: "Articolo 7 - Costituzione - 1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. 2. Nella seduta di insediamento si procede alla costituzione dei gruppi che sono composti da uno o più consiglieri, sulla base dei seggi conseguiti da ogni singola lista concorrente alle elezioni. 3. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al consigliere anziano ed al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo di appartenenza. 4. Per la costituzione di nuovi gruppi, in momenti successivi alla seduta di insediamento, è necessaria l'adesione di almeno tre consiglieri. 5. Successivamente alla seduta di insediamento del consiglio, qualora uno o più consiglieri dichiarino di voler uscire dal proprio gruppo di appartenenza e non aderiscano ad un altro gruppo, confluiscono nel gruppo misto o lo costituiscono nominandone il capogruppo. Ad ogni modificazione del gruppo misto si procede alla rielezione del capogruppo. 6. Ogni gruppo deve comunicare al presidente il nome del proprio capogruppo. I gruppi consiliari con tre o più consiglieri, devono altresì comunicare il nome del vicecapogruppo; egli collabora con il capogruppo e lo sostituisce ad ogni effetto in caso di dimissioni, assenza o impedimento. Nelle more della nomina o in caso di mancata designazione, si considera capogruppo colui che alle elezioni ha ottenuto la maggiore cifra individuale. Ogni gruppo potrà provvedere a regolamentare i propri rapporti interni."

Il comma 6 dell'articolo 7 era stato così modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 117 del 5 luglio 2002. Il testo precedente così disponeva "6. Ogni gruppo deve comunicare al presidente il nome del proprio capogruppo. I gruppi consiliari con tre o più consiglieri, devono altresì comunicare il nome del vicecapogruppo; egli collabora con il capogruppo e lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o impedimento. Nelle more della nomina o in caso di mancata designazione, si considera capogruppo il più anziano di età appartenente al gruppo, o in caso di pari età, colui che alle elezioni ha ottenuto la maggiore cifra individuale."



Regolamento del consiglio comunale

si considera capogruppo colui che alle elezioni ha ottenuto la maggiore cifra individuale. Ogni gruppo potrà provvedere a regolamentare i propri rapporti interni

Articolo 8 - Organizzazione dei gruppi

1. Ai gruppi consiliari è assegnata una sede idonea allo svolgimento della loro attività.
2. Per l'assolvimento delle loro funzioni i gruppi si avvalgono dello staff dell'ufficio di presidenza del consiglio, adeguatamente formato, e dei servizi dell'Ente.

Articolo 9 – Organizzazione e Dotazione finanziaria⁶

1. Nel bilancio del Comune sono stanziati apposite risorse finanziarie per le spese di funzionamento del consiglio comunale, dell'ufficio di presidenza, delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari.

2. E' costituito, inoltre, un fondo annuale di bilancio denominato "**FONDO AUTONOMIA CONSILIARE**" utilizzabile per far fronte alle seguenti spese nel corso dell'espletamento del mandato:

a) informazione e divulgazione delle attività dei gruppi consiliari (conferenze stampa, manifesti, lettere, volantini, attrezzature tecnologiche, informatiche e multimediali);

b) promozione dei pubblici dibattiti su rilevanti questioni locali, anche attraverso convegni, tavole rotonde;

c) aggiornamento e rappresentanza.

3. Il FONDO AUTONOMIA CONSILIARE è ripartito come segue:

a) il 30% (trenta per cento) del totale sarà destinato alle attività dell'ufficio di presidenza;

b) il 38,50% (trentotto virgola cinquanta per cento) sarà ripartito in parti uguali fra tutti i gruppi consiliari regolarmente costituiti;

c) il 31,50% (trentuno virgola cinquanta per cento) sarà suddiviso per il numero dei consiglieri, meno uno, per ciascun gruppo.

4. Le spese di rappresentanza e aggiornamento devono essere debitamente documentate e attengono al trasferimento, alla ristorazione e alle spese alberghiere per consiglieri e/o terzi partecipanti alle iniziative organizzate dal gruppo o dallo stesso ritenute utili per l'espletamento del mandato. Il capogruppo ha piena responsabilità in ordine alla rispondenza delle spese sostenute dal gruppo.

5. Le iniziative sostenute dal FONDO AUTONOMIA CONSILIARE devono riguardare materie di competenza del Comune di Spoleto e non sono finanziabili:

a) le attività di associazioni, comitati, liste civiche, movimenti o partiti politici;

⁶ L'articolo 9 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente all'ultima modifica così disponeva "Articolo 9 - Dotazione finanziaria - 1. Alle spese di funzionamento del consiglio, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi consiliari relative al personale assegnato ed alle spese generali (luce, riscaldamento, telefono, pulizie) si provvede con imputazione ad apposito capitolo del bilancio comunale. 2. In aggiunta alle spese di cui al comma precedente, è costituito un fondo annuale di bilancio utilizzabile per far fronte alle seguenti spese: a) per informazione e divulgazione delle attività dei gruppi consiliari (conferenze stampa, manifesti, lettere, volantini); b) per la promozione dei pubblici dibattiti su rilevanti questioni locali, anche attraverso convegni, tavole rotonde; c) aggiornamento e rappresentanza. 3. Il fondo di cui al precedente comma è determinato annualmente, nel suo complessivo ammontare, nello schema di bilancio preventivo approvato dalla giunta, su proposta del presidente del consiglio, sentiti gli altri membri dell'ufficio di presidenza e i capigruppo. Il fondo come sopra costituito, sarà suddiviso come segue: a) il 30,00% del totale sarà destinato alle attività dell'ufficio di presidenza; b) il 38,50% sarà ripartito in parti uguali fra tutti i gruppi consiliari regolarmente costituiti; c) il 31,50% sarà suddiviso per il numero dei consiglieri, meno uno, per ciascun gruppo. 4. Al 31 dicembre ogni capogruppo dovrà presentare idonea rendicontazione con allegati i documenti giustificativi delle spese."



b) le spese di propaganda elettorale e referendaria.

6. I gruppi consiliari possono utilizzare le risorse attribuite del FONDO AUTONOMIA CONSILIARE in dodicesimi maturati nell'anno di riferimento.

7. L'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei capigruppo, formula annualmente le relative proposte di stanziamento a bilancio alla giunta comunale ai fini dell'inserimento nello schema di bilancio di previsione.

8. Lo stanziamento di bilancio di cui ai commi 1 e 2, per sopravvenute esigenze nel corso dell'esercizio, può essere aumentato o ridotto su proposta o d'intesa con l'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei capigruppo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Articolo 9-bis – Rendicontazione delle spese⁷

1. L'erogazione delle somme del FONDO AUTONOMIA CONSILIARE è effettuata nel corso dell'anno su richiesta dei capigruppo consiliari e sulla base di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

2. Al termine di ciascun anno i fondi impegnati per i gruppi e non utilizzati entro il 31 dicembre sono da considerarsi perenti a tutti gli effetti.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun capogruppo presenta dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute nell'anno precedente. In caso di mancata presentazione della dichiarazione i gruppi consiliari di cui fanno parte i consiglieri comunali appartenenti al gruppo omissivo non possono utilizzare le somme assegnate per il nuovo anno.

Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo⁸

1. La conferenza dei capigruppo, composta dai capigruppo consiliari, dal sindaco e dall'ufficio di presidenza, è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale. Essa, in quanto organo politico, può affrontare la discussione preventiva degli argomenti posti all'ordine del giorno del consiglio comunale. Si riunisce altresì per discutere su questioni di urgenza ed emergenza relative a problematiche del territorio comunale che non sono oggetto di parere obbligatorio da parte delle commissioni consiliari.

1-bis. La conferenza dei capigruppo tratta anche dei problemi connessi ai rapporti tra i gruppi consiliari e la presidenza del consiglio.

⁷ L'articolo 9-bis è stato introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011.

⁸ L'articolo 10 è stato modificato con le deliberazioni di consiglio comunale n° 137 del 17 dicembre 2008 e n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente all'ultima modifica così disponeva: "Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo. 1. La conferenza dei capigruppo, composta dai capigruppo consiliari, dal sindaco e dall'ufficio di presidenza, è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale. Essa, in quanto organo politico, può affrontare la discussione preventiva degli argomenti posti all'ordine del giorno del consiglio comunale. Si riunisce altresì per discutere su questioni di urgenza ed emergenza relative a problematiche del territorio comunale che non sono oggetto di parere obbligatorio da parte delle commissioni consiliari. 2. Il presidente del consiglio, in caso di urgenza, può sottoporre, sentito il parere di capigruppo direttamente al consiglio comunale argomenti non sottoposti preventivamente all'esame della competente commissione consiliare. 3. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando sono presenti almeno la metà dei gruppi. Ogni capogruppo può farsi rappresentare da altro consigliere del suo gruppo con delega scritta. 4. Il segretario o il vicesegretario partecipano, ove invitati, con funzione consultiva ai lavori della conferenza. 5. Un impiegato della segreteria comunale, designato dal segretario generale, funge da segretario della conferenza, con il compito di predisporre i lavori e redigere il verbale delle riunioni. 6. Le decisioni della conferenza sono comunicate al consiglio dal presidente. 7. Ai lavori della conferenza dei capigruppo si applicano le norme del presente regolamento relative alle commissioni consiliari permanenti."

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 sono stati, precedentemente, modificati con la deliberazione di consiglio comunale n° 137 del 17 dicembre 2008. Il testo precedente così disponeva "1. Per la predisposizione del calendario dei lavori e per ogni altra questione relativa al funzionamento del consiglio, è costituita la conferenza dei capigruppo, composta dai capigruppo consiliari, dal sindaco e dall'ufficio di presidenza. Essa è presieduta dal presidente del consiglio comunale. 2. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando sono presenti almeno la metà dei gruppi. Ogni capogruppo può farsi rappresentare da altro consigliere del suo gruppo con delega scritta. 3. Il presidente dell'assemblea, in caso d'urgenza, può sottoporre, sentito il parere dei capigruppo, direttamente al consiglio comunale argomenti iscritti all'ordine del giorno, ancorché non sottoposti preventivamente all'esame della competente commissione consiliare..."



Regolamento del consiglio comunale

1-ter. La conferenza dei capigruppo esercita, inoltre, le altre funzioni ad essa espressamente attribuite dal presente regolamento e svolge i compiti alla stessa specificamente affidati dal consiglio comunale.

2. Il presidente del consiglio, in caso di urgenza, può sottoporre, sentito il parere di capigruppo direttamente al consiglio comunale argomenti non sottoposti preventivamente all'esame della competente commissione consiliare.

3. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando sono presenti almeno la metà dei gruppi. Ogni capogruppo può farsi rappresentare da altro consigliere del suo gruppo con delega scritta.

4. Il segretario o il vicesegretario partecipano, ove invitati, con funzione consultiva ai lavori della conferenza.

5. Un impiegato della segreteria comunale, designato dal segretario generale, funge da segretario della conferenza, con il compito di predisporre i lavori e redigere il verbale delle riunioni.

6. Le decisioni della conferenza sono comunicate al consiglio dal presidente.

7. Ai lavori della conferenza dei capigruppo si applicano le norme del presente regolamento relative alle commissioni consiliari permanenti.

Articolo 11 - Commissione normativa⁹

1. Il consiglio comunale, dopo aver provveduto agli adempimenti di legge e dello Statuto, nomina la commissione per le modifiche e gli aggiornamenti dello Statuto e dei regolamenti dell'Ente di competenza del consiglio. La commissione ha, altresì, per le materie di competenze funzioni referenti e funzioni redigenti.

2. La commissione è composta da un numero di membri non superiore ad un terzo dei componenti del consiglio comunale, arrotondato all'unità inferiore, stabilito dal Consiglio stesso all'atto della nomina o dell'integrazione della commissione. La commissione è costituita:

a) da un componente dell'ufficio di presidenza del consiglio dallo stesso nominato;

b) dal Sindaco o da un consigliere delegato;

c) da consiglieri eletti dal consiglio comunale.

2-bis. I consiglieri di cui alla lettera c) del comma precedente sono scelti, tenendo conto della consistenza dei gruppi consiliari e in modo che non venga alterato il rapporto numerico esistente nel consiglio tra maggioranza e minoranza, computando a tal fine anche i componenti di cui alle lettere a) e b).

3. La commissione, nella sua prima riunione, con separata votazione nomina il presidente e due vicepresidenti di cui uno espressione della minoranza.

4. Alla commissione si applicano le norme del presente regolamento relative alle commissioni consiliari permanenti.

5. E' consentita la rappresentanza mediante delega scritta.

⁹ L'articolo 11 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente all'ultima modifica così disponeva: "Articolo 11 - Commissione Statuto e regolamenti. 1. Il consiglio comunale, dopo aver provveduto agli adempimenti di legge e dello Statuto, nomina la commissione per le modifiche e gli aggiornamenti dello Statuto e dei regolamenti dell'Ente di competenza del consiglio. 2. La commissione è costituita: a) dall'ufficio di presidenza del consiglio; b) dal rappresentante della giunta comunale delegato dal sindaco; c) dai capigruppo consiliari; d) da due consiglieri designati dalla maggioranza. 3. La commissione, nella sua prima riunione, con separata votazione nomina il presidente e due Vicepresidenti di cui uno espressione della minoranza. 4. Alla commissione si applicano le norme del presente regolamento relative alle commissioni consiliari permanenti in ordine ai gettoni di presenza, all'indennità chilometrica ed ai giustificativi. 5. E' consentita la rappresentanza mediante delega."



Regolamento del consiglio comunale

6. Le proposte definitive devono essere corredate dal parere dei responsabili di servizio interessati.

7. In sede di prima applicazione, ai fini della composizione della COMMISSIONE NORMATIVA, la stessa dovrà essere nominata entro un termine massimo di tre mesi dall'esecutività della deliberazione di istituzione da parte del Consiglio comunale; sino a tale nomina resta operante la COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI con le nuove norme di funzionamento. **(29 luglio 2011). Il termine è stato prorogato al 31 ottobre 2011** con la deliberazione consiliare n° 60 del 22 settembre 2011.

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 12 - Costituzione e composizione¹⁰

1. Il consiglio comunale, all'inizio del suo mandato, istituisce, dopo la costituzione dei gruppi consiliari ed ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, nel proprio seno, commissioni permanenti, stabilendone il numero, le competenze e la loro composizione numerica.

2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio con votazione palese, sulla base delle designazioni fatte da ciascun capogruppo.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede alla sua sostituzione.

4. Alle commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, né dell'eventuale gettone di presenza, previa concertazione su giorni e orari di svolgimento il sindaco ed i membri della giunta comunale competenti per materia, nonché i consiglieri comunali non delegati; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

Articolo 13 - Presidenza e convocazione delle commissioni¹¹

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione svolga funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.

¹⁰ L'articolo 12 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente all'ultima modifica così disponeva: "Articolo 12 - Costituzione e composizione. 1. Il consiglio comunale, all'inizio del suo mandato, istituisce, dopo la costituzione dei gruppi consiliari ed ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, nel proprio seno, commissioni permanenti, stabilendone il numero, le competenze e la loro composizione numerica. 2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio con votazione palese, sulla base delle designazioni fatte da ciascun capogruppo. 3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede alla sua sostituzione. 4. Alle commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, né dell'eventuale gettone di presenza, il sindaco ed i membri della giunta comunale competenti per materia, nonché i consiglieri comunali non delegati; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche."

¹¹ L'articolo 13 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente all'ultima modifica così disponeva: "Articolo 13 - Presidenza e convocazione delle commissioni. 1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione svolga funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un presidente espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza. 2. Nella stessa riunione la commissione elegge, oltre al presidente, anche due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza della minoranza. Il vicepresidente eletto con il maggior numero di voti esercita le funzioni vicarie. Il presidente e i due Vicepresidenti compongono l'ufficio di presidenza della commissione. 3. Il presidente convoca e presiede la commissione, ne fissa la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Un terzo dei membri della commissione può richiedere la convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata entro i dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune. 4. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora e del luogo in cui si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, anche attraverso fax, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno. 5. Il consigliere che non possa intervenire ad una seduta della commissione di appartenenza, può farsi sostituire da altro consigliere del suo gruppo, previa delega scritta comunicata prima della seduta al presidente della commissione che l'allega al verbale."

2. Nella stessa riunione la commissione elegge, oltre al presidente, anche due vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza della minoranza. Il vicepresidente eletto con il maggior numero di voti esercita le funzioni vicarie, con priorità rispetto all'altro. In caso di parità è primo vicario quello che ha la maggiore età. Il presidente e i due vicepresidenti compongono l'ufficio di presidenza della commissione.

2-bis. Il presidente ed i vicepresidenti per tali cariche, ad eccezione della commissione controllo e garanzia, possono presentare le dimissioni dalla commissione che può accettarle, respingerle o non accettarle fino alla nomina dei nuovi titolari.

3. Il presidente convoca e presiede la commissione, ne fissa la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Un terzo dei membri della commissione può richiedere la convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata entro i dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

4. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, trasmesso attraverso fax o posta elettronica certificata o altri sistemi equivalenti, almeno due giorni liberi, con esclusione dei giorni festivi; prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Per le adunanze di urgenza l'avviso deve pervenire ventiquattro ore prima della riunione. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

5. Il consigliere che non possa intervenire ad una seduta della commissione di appartenenza, può farsi sostituire da altro consigliere del suo gruppo, previa delega scritta comunicata prima della seduta al presidente della commissione che l'allega al verbale.

Articolo 14 – Funzioni consultive e di iniziativa delle commissioni consiliari permanenti¹²

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni consultive concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo alle stesse attribuite mediante la valutazione preliminare degli atti di indirizzo e controllo rimessi alla competenza del Consiglio. Le proposte di deliberazioni, ad esclusione di quelle relative alle mozioni e alle nomine di competenza consiliare, devono essere preventivamente esaminate dalla commissione consiliare competente in base alla procedura indicata al comma 2.

2. Le proposte di deliberazione sono assegnate dal presidente del consiglio al presidente della commissione competente, affinché la stessa formuli il proprio parere consultivo. Il principio utilizzato dal presidente per l'individuazione della commissione, sentito il segretario comunale, è quello della prevalenza di competenza salvo quanto previsto dall'articolo 14-bis. Le commissioni esprimono i propri pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal presidente della commissione con l'organo richiedente e comunque non superiore a quindici giorni, salvo atti di particolare complessità. In presenza di particolari motivi di urgenza, rappresentati dalla giunta comunale, il termine

¹² L'articolo 14 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente all'ultima modifica così disponeva: "Articolo 14 – Funzioni delle commissioni consiliari permanenti. 1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune. In particolare nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni hanno il compito di: a) esaminare ed approfondire, in sede referente, proposte di deliberazioni e questioni loro deferite dal consiglio o dal sindaco; b) esprimere pareri e formulare proposte di indirizzo generale, di propria iniziativa, su materie e argomenti che ritengano di particolare interesse, segnalandoli al presidente del consiglio che, d'intesa con il sindaco, ne disporrà l'ulteriore seguito secondo le competenze degli organi; c) esprimere, su richiesta del sindaco, pareri consultivi preliminari di natura non vincolante. 2. Le proposte di deliberazione sono trasmesse, a cura della segreteria generale del Comune, ai Presidenti delle commissioni competenti, affinché formulino il proprio parere e provvedano alla immediata restituzione degli atti allo stesso ufficio. Le commissioni esprimono i propri pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal presidente della commissione con l'organo richiedente e comunque non superiore a dieci giorni. In presenza di particolari motivi di urgenza, rappresentati dalla giunta comunale, il termine non deve superare i cinque giorni. 3. Le commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al presidente del consiglio comunale, il quale le trasmette al segretario comunale per l'istruttoria prevista dall'articolo 49 del TUEL. Quando l'istruttoria si conclude, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria. Se i pareri sono, in tutto o in parte contrari, la proposta è restituita dal presidente del consiglio alla commissione stessa, che può riproporla solo dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria."



non deve superare i cinque giorni. In seguito al ricevimento del parere da parte della commissione o qualora il termine trascorra senza che le commissioni facciano conoscere il proprio parere, il presidente del consiglio comunale iscrive l'argomento all'ordine del giorno del consiglio.

3. Le commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al presidente del consiglio comunale, il quale le trasmette alle unità organizzative competenti per l'istruttoria procedimentale e per l'acquisizione del parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile. Quando l'istruttoria si conclude, la proposta viene iscritta di norma all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale. Se i pareri sono, in tutto o in parte contrari, la proposta è restituita dal presidente del consiglio alla commissione stessa, che può riproporla solo dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Articolo 14-bis – Commissioni consiliari in seduta comune¹³

1. Il presidente del consiglio, per particolari questioni anche limitate a singole sedute, può individuare la competenza di più commissioni consiliari con la determinazione di quella prevalente, cui spetta la presidenza.

Articolo 15 - Segreteria delle commissioni, verbale delle sedute e pubblicità dei lavori¹⁴

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente designato dal segretario comunale. Spetta al segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede a qualsiasi altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle sedute che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti delle sedute ed inviato all'ufficio istruzione pratiche con la restituzione della pratica stessa.¹⁵

2. I verbali contengono soltanto il parere relativo ad ogni singolo punto dell'ordine del giorno, dettato dal presidente a conclusione della discussione, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni di voto delle quali venga, dai singoli consiglieri, richiesta espressamente la verbalizzazione.

3. Il verbale viene approvato nella seduta successiva e pubblicato sul portale web del Comune.

4. Su richiesta preliminare di almeno un terzo dei componenti della commissione presenti alla seduta, il

¹³ L'articolo 14-bis è stato introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011.

¹⁴ L'articolo 15 è stato modificato con le deliberazioni n° 137 del 17 dicembre 2008 (comma 1 e comma 5) e n° 21 del 28 marzo 2011 (comma 3). Il testo dei commi precedenti alle ultime modifiche così disponevano:

a) "1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente designato dai dirigenti dei settori interessati. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede a qualsiasi altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle sedute che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti delle sedute ed inviato all'ufficio Istruzione pratiche con la restituzione della pratica stessa."

b) "3. Il verbale viene approvato nella seduta successiva."

c) 5. Ogni consigliere esprime un voto individuale e, pertanto, ogni singola proposta si riterrà abbia conseguito parere favorevole in caso di pronuncia della maggioranza dei membri effettivi."

¹⁵ Il comma 1 dell'articolo 15 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 34 dell'8 ottobre 2012. Il testo precedente all'ultima modifica così disponeva: "1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente designato dal segretario comunale. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede a qualsiasi altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle sedute che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti delle sedute ed inviato all'ufficio istruzione pratiche con la restituzione della pratica stessa".



presidente può disporre la redazione integrale del verbale.

5. Ogni consigliere esprime un voto individuale che può essere favorevole, contrario o di astensione, ogni singola proposta si riterrà abbia conseguito parere favorevole in caso di pronuncia in tal senso da parte della maggioranza assoluta dei votanti. I consiglieri che si astengono dalla votazione non si computano nel numero dei votanti.

6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere gli interessi patrimoniali del Comune. La commissione può invitare soggetti esterni per acquisire elementi conoscitivi sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 16 – Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti¹⁶

1. Le sedute delle commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti con arrotondamento all'unità superiore, ivi compreso il presidente o, almeno, un vicepresidente. In seconda convocazione, da tenersi nella stessa giornata ed a distanza di almeno un'ora dalla prima, è sufficiente la presenza almeno un terzo dei componenti con arrotondamento all'unità superiore ivi compreso il presidente o, almeno, un vicepresidente.

2. Nel numero dei membri richiesto per rendere valide le sedute, si computano i componenti della commissione, ivi compresi i consiglieri delegati di cui al comma 5 dell'articolo 13.

CAPO V - COMMISSIONI SPECIALI

Articolo 17 - Commissioni d'indagine riservata¹⁷

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine riservata sull'attività dell'Amministrazione.

2. La deliberazione che istituisce la commissione definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del sindaco, di membri del consiglio e della giunta, dei revisori, del direttore generale, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio, della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.

¹⁶ L'articolo 16 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente all'ultima modifica così disponeva: "Articolo 16 – Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti. 1. Le sedute delle commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti, ivi compreso almeno un vicepresidente. In seconda convocazione, da tenersi nella stessa giornata ed a distanza di almeno un'ora dalla prima, è sufficiente la presenza di quattro membri, ivi compreso almeno un vicepresidente. 2. Nel numero dei membri richiesto per rendere valide le sedute, si computano i componenti della commissione, ivi compresi i consiglieri delegati di cui al comma 5 dell'articolo 13."

¹⁷ L'articolo 17 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011 (comma 4). Il testo del comma precedente all'ultima modifica così disponeva: "4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del sindaco, di membri del consiglio e della giunta, dei Revisori, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio, della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti."



Regolamento del consiglio comunale

5. La redazione dei verbali della commissione è effettuata da un consigliere membro della commissione proposto dal coordinatore della stessa commissione.

6. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con la medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la giunta dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al consiglio la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal coordinatore al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Articolo 18 - Commissioni di studio¹⁸

1. Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la collettività locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Delle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi.

1-bis. Le commissioni di studio potranno avvalersi di funzionari comunali e/o di esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nel rispetto della vigente normativa per il conferimento degli incarichi esterni. Il consiglio stabilisce i tempi entro i quali la commissione deve terminare i lavori.

2. Il coordinatore della commissione, nominato con votazione palese nel provvedimento di costituzione, riferisce al consiglio periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio.

Articolo 18-bis – Commissione di controllo e garanzia¹⁹

1. Il consiglio comunale, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti e dopo aver provveduto agli adempimenti di legge e di statuto, nomina la Commissione di controllo e garanzia.

2. La commissione è composta da almeno un rappresentante per gruppo consiliare. Ai gruppi appartenenti alla maggioranza di governo spettano complessivamente tanti commissari quanto quelli di minoranza più due al fine di non alterare il rapporto numerico esistente nel consiglio tra maggioranza e minoranza.

3. Il presidente ed il vicepresidente della Commissione vengono eletti dal Consiglio comunale secondo le seguenti modalità. La minoranza designa il presidente, la maggioranza il vicepresidente con votazioni separate. Il Consiglio comunale elegge il presidente ed il vicepresidente così designati. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente designato dal segretario comunale. Spetta al segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede a qualsiasi altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle sedute che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente

¹⁸ L'articolo 18 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente così recitava: "Articolo 18 - Commissioni di studio. 1. Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la collettività locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Delle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché i dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale si istituisce la commissione stessa. Il consiglio stabilisce i tempi entro i quali la commissione deve terminare i lavori. 2. Il presidente della commissione riferisce al consiglio periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio."

¹⁹ L'articolo 18-bis è stato introdotto con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011.



della commissione. Per particolari esigenze di riservatezza e segretezza degli argomenti trattati dalla commissione le funzioni di segretario possono essere assegnate dal presidente anche a uno dei consiglieri che compongono la commissione.²⁰

4. Il presidente ed il vicepresidente, per tali cariche, possono presentare le dimissioni al Consiglio comunale che può accettarle, respingerle o non accettarle fino alla nomina dei nuovi titolari.

5. La commissione avvia la procedura di controllo su richiesta di un quarto dei componenti del Consiglio comunale con arrotondamento per difetto.

6. La commissione ha funzioni di controllo politico-amministrativo sulle seguenti materie:

- a) *scadenze degli organismi previsti dallo statuto;*
- b) *accesso agli atti e tutela della riservatezza;*
- c) *decadenza dei consiglieri comunali;*
- d) *nomine di competenza del consiglio comunale;*
- e) *indennità dei consiglieri comunali;*
- f) *utilizzo delle strutture e delle risorse dell'amministrazione comunale per l'attività dei gruppi consiliari;*
- g) *valutazione sul funzionamento degli istituti di partecipazione;*
- h) *regolarità di interpellanze ed interrogazioni e mancata risposte alle stesse.*

7. Nella prima seduta di trattazione dei singoli temi la commissione decide sull'ammissibilità delle richieste, programma i lavori, individua le attività di competenza e decide quali approfondimenti effettuare.

8. La commissione può disporre di trattare congiuntamente più richieste aventi contenuto affine.

9. La commissione, conclusa la trattazione, approva una relazione. Sono ammesse relazioni di minoranza le quali assieme a quella predisposta dalla maggioranza sono trasmesse al presidente del Consiglio comunale per la discussione in aula secondo le modalità indicate nei commi successivi.

10. La commissione, nel corso dei lavori, ha la facoltà di riferire al consiglio comunale, ogni qualvolta lo ritenga necessario.

11. Il Consiglio discute le relazioni della commissione entro e non oltre trenta giorni dalla data della presentazione ufficiale delle stesse al presidente del Consiglio.

12. La commissione può richiedere, anche a fini di verifica, gli atti e i documenti necessari allo svolgimento della propria attività. La commissione può richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori comunali, del direttore generale, del segretario generale, dei dirigenti e di altri dipendenti comunali nonché rappresentanti legali degli enti, istituzioni, aziende e società partecipate per audizioni integrative sulle argomentazioni trattate. Il sindaco e gli assessori comunali possono comunque partecipare alle sedute della commissione, in relazione agli argomenti in discussione, senza diritto di voto.

²⁰ Il comma 3 dell'articolo 18-bis è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 34 dell'8 ottobre 2012. Il testo precedente all'ultima modifica così disponeva: " 3. Il presidente ed il vicepresidente della Commissione vengono eletti dal Consiglio comunale secondo le seguenti modalità. La minoranza designa il presidente, la maggioranza il vicepresidente con votazioni separate. Il Consiglio comunale elegge il presidente ed il vicepresidente così designati. Le funzioni di segretario sono assegnate dal presidente ad uno dei consiglieri che compongono la commissione".



13. La commissione è convocata dal presidente con l'indicazione delle iniziative e delle richieste di controllo e garanzia presentate.

14. La commissione approva annualmente una relazione sulla propria attività che viene posta all'ordine del giorno del consiglio; sono ammesse relazioni di minoranza.

15. Per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni consiliari permanenti.

CAPO VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Articolo 19 - Designazione e funzioni²¹

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il presidente designa tre consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli della funzione di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio consigliere.

2. Gli scrutatori, unitamente al presidente ed al segretario comunale, hanno lo specifico compito di accertare la regolarità della votazione, sia che abbia luogo in forma palese che segreta. In quest'ultimo caso, esaminano le relative schede pronunciandosi sulla loro validità, salvo ulteriori decisioni del consiglio comunale ove sorgano contestazioni; quindi procedono al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta, comunicandone il risultato al presidente per la relativa proclamazione.

3. Gli scrutatori sono designati esclusivamente per le votazioni segrete.

²¹ L'articolo 19 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011 introducendo il comma 3.



PARTE II - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 20 - Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 21 - Entrata in carica - Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione di immediata eseguibilità.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal TUEL, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal T.U. sopra richiamato.

Articolo 22 - Dimissioni²²

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono disciplinate dalla legge.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.

Articolo 23 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal TUEL, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi una delle condizioni previste dal TUEL come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente una delle condizioni di incompatibilità previste dal predetto T.U., il consiglio la contesta e attiva la relativa procedura. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

²² L'articolo 22 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente alla modifica così recitava: "Articolo 22 - Dimissioni. 1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio comunale ed allo stesso rimessa tramite il presidente. Essa è inoltrata presso l'ufficio protocollo del Comune. 2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono riportate devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita. 3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal consiglio, deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse."



3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, secondo quanto dispone l'articolo 142 del TUEL. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 del TUEL.

4. I consiglieri comunali decadono dalla carica nei casi previsti dall'articolo 59, comma 6, del TUEL.

5. Il presidente, o in sua assenza o impedimento il vicepresidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui al precedente 4° comma, convoca il consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dallo Statuto all'articolo 49, 4° comma. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste, la decadenza viene dichiarata dal consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito.

7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Articolo 24 - Sospensione dalle funzioni

1. I consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui all'articolo 59, comma 1, del TUEL.

2. Il presidente, o in sua mancanza il vicepresidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere sospeso, facente parte dell'Organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3. Il consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

4. Nel periodo di sospensione, i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

CAPO III- DIRITTI

Articolo 25 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nelle competenze del consiglio comunale stabilite dalla legge e dallo Statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è trasmessa al presidente del consiglio che la invia al sindaco, il quale la sottopone al segretario comunale per l'istruttoria di cui all'articolo 49 del TUEL. Il segretario comunale esprime parere sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. Se competente, il presidente, dopo l'esame della commissione relativa, iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere



Regolamento del consiglio comunale

proponente.

4. I consiglieri hanno la facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al presidente del consiglio comunale nei due giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al presidente del consiglio comunale nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal sindaco al segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Articolo 26 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni²³

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernono direttamente l'attività del Comune o che interessino, comunque, la vita politica, economica, sociale e culturale della città e su fatti eccezionali di particolare risonanza.

2. Il presidente del consiglio può disporre la convocazione di sedute consiliari dedicate esclusivamente alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e/o mozioni.

3. Durante la discussione delle interrogazioni e delle interpellanze non è necessario il quorum strutturale.

4. Al momento della discussione delle interrogazioni ed interpellanze l'assenza dal consiglio comunale da parte del primo presentatore firmatario per due sedute senza giustificato motivo, darà luogo allo stralcio delle stesse

²³ L'articolo 26 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 137 del 17 dicembre 2008. Il testo precedente così disponeva: "1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. 2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono indirizzate al presidente del consiglio comunale che provvede ad inoltrarle al sindaco. 3. La risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze è data per iscritto o in commissione o in consiglio. Se nella lettera d'invio non è indicata la sede della risposta questa viene data per iscritto. 4. Il consiglio comunale dedica un'ora, di norma all'inizio della seduta, alle interrogazioni ed alle interpellanze iscritte all'ordine del giorno. 5. In casi eccezionali, previo parere dei capigruppo consiliari, la discussione delle interpellanze può essere rinviata alla seduta successiva. 6. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del Comune, e rivolta al sindaco o alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione. 7. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al sindaco, circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta dal sindaco o dall'assessore delegato, il consigliere si dichiara soddisfatto o meno. E' previsto poi l'intervento di replica del sindaco o dell'assessore delegato. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta del consiglio che si pronuncerà con un voto. 8. Alle interrogazioni il sindaco o l'assessore delegato competente per materia o, eventualmente, il segretario comunale, su autorizzazione del presidente, può dare la risposta orale nella stessa seduta, oppure scritta, entro 30 giorni dalla presentazione. Il proponente può richiedere che la risposta sia data nel corso del consiglio comunale; in tal caso il presidente del consiglio provvede ad iscrivere la risposta all'interrogazione nel primo ordine del giorno utile del consiglio. 9. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'Ente. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno della commissione consiliare o del consiglio comunale. Qualora venga richiesta la risposta in consiglio comunale, esse vengono iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del consiglio, successiva alla loro presentazione, tranne che nei casi in cui venga effettuata, durante tale seduta, l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del Resoconto di gestione. 10. La mozione, conseguente a quanto previsto dal precedente comma 7 del presente articolo, consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti od organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni."



dall'ordine del giorno ed al conseguente invio al proponente della relativa risposta scritta.²⁴

Art. 26-bis – Interrogazione e interpellanza consiliare²⁵

1. L'interrogazione consiliare consiste nella richiesta rivolta al sindaco o all'assessore delegato per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato e per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

2. L'interpellanza consiliare consiste nella richiesta rivolta al sindaco o all'assessore delegato per conoscere gli intendimenti o la condotta che l'Amministrazione voglia adottare su un determinato argomento. Ottenuta la risposta il consigliere si dichiara soddisfatto o meno. E' previsto poi l'intervento di replica dell'interpellato. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta del consiglio che si pronuncerà con un voto.

3. La risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze è data entro trenta giorni dal sindaco o dall'assessore delegato competente per materia o, eventualmente, dal segretario comunale, su autorizzazione del presidente, nelle seguenti forme:

- a) per iscritto;
- b) in forma verbale in commissione consiliare;
- c) in forma verbale in consiglio.

4. La risposta è data sempre per iscritto, salvo che il richiedente indichi esplicitamente le modalità di cui alle lettere b) e c) del comma precedente.

5. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al presidente del consiglio comunale mediante il protocollo dell'ente; anche in caso di consegna diretta in Consiglio Comunale o presso l'ufficio di segreteria, il termine per le risposte decorre dalla data di protocollazione. Il presidente del consiglio provvede:

a) a comunicarle alla giunta comunale e ai presidenti delle commissioni consiliari competenti quando la risposta è richiesta nella forma di cui alla lett. b) del precedente comma;

b) iscrivere alla ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del consiglio, successiva alla presentazione, quando la risposta è richiesta nella forma di cui alla lett. c) del precedente comma. L'interrogazione e l'interpellanza non sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza utile quando tale seduta è dedicata all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, o comunque quando ai fini della risposta è necessario acquisire informazioni e/o documentazioni particolarmente complesse; in ogni caso l'iscrizione all'ordine del giorno va effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione.

6. L'illustrazione dell'interrogazione e dell'interpellanza nonché l'eventuale replica dell'interpellante non possono essere superiori a **cinque minuti**.

Art. 26-ter – Mozione consiliare²⁶

1. La mozione consiliare consiste nella richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi a

²⁴ Il comma 4 dell'articolo 26 è stato introdotto con la delibera consiliare n° 87 del 12 dicembre 2011.

²⁵ L'articolo 26-bis è stato introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 137 del 17 dicembre 2008 e modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011.

²⁶ L'articolo 26-ter è stato introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 137 del 17 dicembre 2008 e modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011.



compiti del Comune al fine di pervenire a decisioni su di essi. La mozione è presentata nei seguenti casi:

- a) *insoddisfazione dell'interpellante alla risposta del sindaco o assessore delegato;*
- b) *definizione dei criteri da seguire nella trattazione di determinati argomenti;*
- c) *promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti od organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa;*
- d) *espressione di un voto politico amministrativo su argomenti che interessino, comunque, la vita politica, economica, sociale e culturale della città e su fatti eccezionali di particolare risonanza.*

2. La mozione, che deve contenere il dispositivo da sottoporre al voto, è presentata al presidente del consiglio comunale, tramite l'ufficio protocollo dell'ente. Il presidente del consiglio provvede a comunicarla alla giunta comunale e ad iscriverla all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del consiglio, successiva alla presentazione, tranne che nei casi in cui venga effettuata, durante tale seduta, l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del resoconto di gestione.

3. La discussione della mozione, dopo che il presidente ne ha data lettura, si apre con l'illustrazione da parte del proponente. I proponenti di mozioni collegati, prima della lettura, possono chiedere l'unificazione delle stesse ed indicare il consigliere che procederà all'illustrazione.

4. La mozione può essere emendata ed è approvata dal consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

5. Per motivi di particolare urgenza la mozione può essere presentata da uno o più consiglieri direttamente nel corso della seduta; in tal caso il presidente può disporre la votazione palese solo sull'urgenza della mozione. La dichiarazione d'urgenza comporta l'iscrizione della mozione al primo punto della seduta del consiglio comunale immediatamente successiva per essere discussa nel merito a pena di decadenza dell'urgenza.

Articolo 27 - Richiesta di convocazione del consiglio²⁷

1. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda il sindaco o almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. Qualora nel termine dei venti giorni sia già convocato il consiglio comunale tali argomenti potranno essere inseriti all'ordine del giorno della stessa seduta con le modalità dell'articolo 43, comma 5, del regolamento.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri indirizzata al presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

3. La richiesta di convocazione deve contenere in allegato, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione, già istruita dagli uffici competenti e sottoposta ai pareri di cui all'articolo 49 del TUEL. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, di cui al 1° comma del presente articolo e delle modalità indicate dal 2° e 3° comma dello stesso, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 39, 5° comma, del TUEL.

²⁷ L'articolo 27 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011 al comma 1.



Regolamento del consiglio comunale

Articolo 28 - Diritto d'informazione e accesso agli atti amministrativi ²⁸

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende, istituzioni ed enti partecipati, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo con le modalità ed i termini stabiliti nel relativo regolamento. L'accesso alle informazioni avviene mediante apposito modulo con il quale sono definite le modalità e i tempi per fornire in modo esaustivo le informazioni richieste.

2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 29 – Comunicazione delibere di giunta²⁹

1. Le deliberazioni di competenza della giunta comunale sono comunicate in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio.

Articolo 30 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti³⁰

1. I consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia della documentazione necessaria allo svolgimento del mandato.

2. La richiesta di cui al precedente comma avviene mediante apposito modulo nel quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro il decimo giorno successivo a quello della richiesta. In caso di atti la cui riproduzione risulti particolarmente complessa il segretario comunale entro quattro giorni dalla richiesta precisa e motiva adeguatamente per iscritto il maggior termine per il rilascio che deve avvenire comunque entro trenta giorni.

4. Il segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta,

²⁸ L'articolo 28 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente alla modifica così recitava: "Articolo 28 - Diritto d'informazione e accesso agli atti amministrativi. 1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende, istituzioni ed enti partecipati, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo con le modalità ed i termini stabiliti nel relativo regolamento. 2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge."

²⁹ L'articolo 29 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente alla modifica così recitava: "Articolo 29 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità e facoltà di visione. 1. Le deliberazioni di competenza della giunta comunale, adottate nelle materie di cui all'articolo 127, del TUEL, sono sottoposte al controllo eventuale di legittimità da parte del Difensore civico, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio. Contestualmente all'affissione, le predette deliberazioni sono comunicate in elenco ai capigruppo consiliari. 2. I consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio segreteria, le deliberazioni, con i relativi allegati, adottate dalla giunta e comunicate ai capigruppo consiliari."

³⁰ L'articolo 30 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente all'ultima modifica così disponeva "Articolo 30 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti. 1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del consiglio e della giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, di documenti di enti collegati e di aziende a cui il Comune partecipa. 2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale, secondo le indicazioni comunicate dal sindaco in relazione a quanto stabilito dal 2° comma del precedente articolo 29. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta. 3. Il rilascio delle copie avviene entro il giorno successivo non festivo a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato e motivato per iscritto il maggior termine per il rilascio. 4. Il segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio. 5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio delle funzioni di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni. 6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti. 7. Eventuali spese vive sostenute dall'Amministrazione per assicurare il diritto di accesso, verranno imputate sui fondi del gruppo di appartenenza del consigliere."



ne informa entro il termine di cinque giorni il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio delle funzioni di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

Articolo 30-bis – Modalità di accesso dei consiglieri comunali³¹

1. L'accesso dei consiglieri comunali alle informazioni e alla documentazione avviene negli orari di funzionamento degli uffici.

Articolo 30-ter – Definizione e delimitazione capoluogo³²

1. Il capoluogo è la parte del territorio comunale costituito da un nucleo di popolazione agglomerata nel quale ha sede legale il Comune. La giunta provvede alla delimitazione del capoluogo con proprio provvedimento mediante idonea cartografia di perimetrazione del territorio interessato. La deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

CAPO IV – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 31 - Diritto di esercizio del mandato elettivo³³

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal TUEL.

2. Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni nei termini e secondo le modalità del presente articolo:

a) la partecipazione non può essere inferiore ai due terzi della durata della seduta. Ai consiglieri comunali è dovuta la corresponsione di un doppio gettone di presenza nelle ipotesi di duplice convocazione per due differenti riunioni in diverse sedute nella stessa giornata;

b) il gettone di presenza è riconosciuto per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti ed equiparate, formalmente istituite e per quelle previste da leggi statali o regionali, regolarmente convocate e con il quorum di validità della seduta;

c) in caso di seduta deserta al consigliere presente non è dovuto il gettone mentre è dovuto il giustificativo di presenza ed il rimborso spese.³⁴

3. abrogato.³⁵

³¹ L'articolo 30-bis è stato introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011.

³² L'articolo 30-ter è stato introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011.

³³ L'articolo 31 è stato modificato con le deliberazioni n° 26 del 12 febbraio 2003 e n° 21 del 28 marzo 2011.



Regolamento del consiglio comunale

4. abrogato.³⁶

5. abrogato.³⁷

6. abrogato.³⁸

7. Il Comune assicura i componenti del consiglio comunale e gli altri amministratori per i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Articolo 31-bis – Rimborso spese per attività istituzionale³⁹

1. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente, autorizzati dal presidente del consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, come per legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

2. Ai consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

3. Il rimborso per la spese di viaggio sostenute per l'uso di un proprio mezzo di trasporto è determinato per un quinto del costo di un litro di benzina praticato dalla compagnia AGIP per ogni chilometro percorso.

³⁴ Il comma 2 dell'articolo 31 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 3 del 13 febbraio 2013. Il testo precedente all'ultima modifica così disponeva: "2. Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni nei termini e secondo le modalità del presente articolo: a) la partecipazione non può essere inferiore ai due terzi della durata della seduta. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai consiglieri il gettone di presenza anche per il giorno successivo; b) il gettone di presenza è riconosciuto per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti ed equiparate, formalmente istituite e per quelle previste da leggi statali o regionali, regolarmente convocate e con il quorum di validità della seduta; c) in caso di seduta deserta al consigliere presente non è dovuto il gettone mentre è dovuto il giustificativo di presenza ed il rimborso spese."

³⁵ Il comma 3 dell'articolo 31 è stato abrogato con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo abrogato così disponeva "3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti ed equiparate, formalmente istituite e per quelle previste da leggi statali o regionali, regolarmente convocate e con il quorum di validità della seduta."

³⁶ Il comma 4 dell'articolo 31 è stato abrogato con la deliberazione di consiglio comunale n° 26 del 12 febbraio 2003. Il testo abrogato così disponeva "4. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate, non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata."

³⁷ Il comma 5 dell'articolo 31, già modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 26 del 12 febbraio 2003, è stato abrogato con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo abrogato così disponeva "5. Qualora la seduta vada deserta, al consigliere presente è dovuto sia il gettone sia il giustificativo di presenza".

³⁸ Il comma 6 dell'articolo 31 è stato abrogato con la deliberazione di consiglio comunale n° 130 del 31 ottobre 2007. Il contenuto, insieme ad altre disposizioni, sono state inserite nel nuovo 31-bis avente per oggetto la materia del "rimborso spese per attività istituzionale".

³⁹ L'articolo 31-bis è stato introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 130 del 31 ottobre 2007. I punti 2 e 3 del dispositivo dettano le seguenti ulteriori disposizioni:

"....2) **DI PRECISARE** che la distanza si calcola dall'abitazione del singolo amministratore comunale (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE e CONSIGLIERE COMUNALE) alla segnatura di delimitazione del CAPOLUOGO di cui alla delibera di giunta comunale n° 70 del 13 marzo 2007 come modificata con atto n° 155 del 15 maggio 2007;

3) **DI STABILIRE**, infine, che i criteri di rimborso abbiano decorrenza dal 1° (primo) giorno del mese successivo all'adozione della modifica regolamentare di cui al punto 1) del presente dispositivo di atto;...".

Il consiglio comunale con deliberazione n° 127 del 17 novembre 2008, entrata in vigore il 1° dicembre 2008, è stato modificato il comma 3 (il precedente così recitava: La spesa del viaggio sostenuta per l'uso di un proprio mezzo di trasporto è determinata secondo le tariffe dell'ACI – Automobile Club d'Italia – e il tipo di vettura utilizzata) ed aggiunto il comma 4. Il termine dei novanta giorni per la presentazione delle richieste per le spese non liquidate è lunedì 2 marzo 2009.



4. La liquidazione delle spese di viaggio e di quelle connesse al viaggio avviene sulla base di una richiesta del consigliere comunale presentata a pena di decadenza entro novanta giorni. Per le spese ancora non liquidate i novanta giorni decorrono dall'entrata in vigore della presente norma.

Articolo 32 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione e di espressione di voto.

Articolo 33 - Partecipazione alle adunanze⁴⁰

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, inviata al presidente, il quale ne dà notizia al consiglio.
3. Ogni consigliere, successivamente al primo appello, dovrà segnalare al segretario comunale il suo ingresso e la sua uscita perché sia presa nota a verbale. In caso contrario sarà considerato presente dal primo appello al quale risponde fino all'appello precedente a quello in cui risulta assente.

Articolo 34 - Astensione obbligatoria

1. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Gli assessori o i componenti del consiglio obbligati ad astenersi o ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Articolo 35 - Responsabilità personale - Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'articolo 93 del TUEL.

⁴⁰ L'articolo 33 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011.



CAPO V - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 36 - Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco

1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

Articolo 37 - Nomine e designazione di consiglieri comunali⁴¹

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina dei rappresentanti del consiglio medesimo presso Aziende ed Istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza del consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il consiglio, con voto palese, procede alla nomina del rappresentante.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Articolo 38 - Funzioni rappresentative

1. Tutti i consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta dal presidente nonché da almeno un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al sindaco ed alla giunta comunale.

Art. 38-bis – Incarichi speciali a consiglieri comunali ⁴²

1. Il sindaco, di concerto con il presidente del consiglio comunale, può conferire ai consiglieri comunali incarichi speciali, dandone comunicazione al consiglio comunale.
2. L'incarico speciale del consigliere comunale deve rispettare i seguenti criteri generali:
 - a) *deve consistere in un'attività di studio e conoscenza di materie e tematiche definite;*
 - b) *è finalizzato ad un risultato e ad un termine con la presentazione di una relazione o di una proposta di deliberazione;*
 - c) *non è conferito per l'esercizio di compiti riguardanti singoli settori dell'amministrazione comunale;*
 - d) *non attribuisce il potere di emanare direttive di indirizzo politico-amministrativo nei confronti della struttura burocratica;*
 - e) *non comporta l'adozione di atti gestionali spettanti agli organi burocratici;*
 - f) *non comporta la rappresentanza istituzionale del consiglio comunale e del Comune di Spoleto, salvo*

⁴¹ L'articolo 37 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011.

⁴² L'articolo 38-bis è stato introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011.



specifico ed apposito provvedimento, rispettivamente, del presidente del consiglio e del sindaco.

3. Il presidente del consiglio comunale provvede alle necessarie autorizzazioni per l'espletamento dell'incarico.



PARTE III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - CONVOCAZIONE

Articolo 39 - Competenza

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente sentito l'ufficio di presidenza.
2. Nel caso di assenza o impedimento del presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del consiglio sia resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva e previa diffida, il Prefetto.

Articolo 40 - Convocazione⁴³

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
 2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
 3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza.
- 4. abrogato**
5. Il consiglio è sempre convocato in adunanza ordinaria su disposizione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del Comune come previsto dall'articolo 27, comma 1, del regolamento.
 6. Il consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
 7. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima od in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
 8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono stampati su carta intestata del Comune e firmati dal

⁴³ L'articolo 40 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 137 del 17 dicembre 2008 e n° 21 del 28 marzo 2011 con l'aggiunto del comma 9. Il testo precedente così disponeva: "1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento. 2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza. 3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza. 4. Il consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti di gestione. 5. Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al presidente dal sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del Comune. 6. Il consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. 7. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima od in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno. 8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono stampati su carta intestata del Comune e firmati dal presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione."



Regolamento del consiglio comunale

presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

9. Il presidente del consiglio, previo parere unanime dell'ufficio di presidenza, può revocare e comunicare la convocazione della seduta almeno quarantotto ore prima per particolari ed eccezionali esigenze.

Articolo 41 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo 4° comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, alla giunta ed ai consiglieri comunali, con la collaborazione del segretario comunale.

4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "*seduta segreta*", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo articolo 49. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Articolo 42 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità⁴⁴

1. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, può essere consegnato ai consiglieri comunali con una delle seguenti modalità:

a) *posta elettronica certificata o analogo sistema basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione della comunicazione e l'integrità del contenuto della stessa con garanzia dell'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali;*

b) *fax, ed in tal caso la ricevuta di invio equivale a notificazione;*

c) *messo comunale o dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo. Il messo rimette alla segreteria generale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta,*

⁴⁴ L'articolo 42 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente alla modifica così recitava: "Articolo 42 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità. 1. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, può essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo. Il messo rimette alla segreteria generale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. La convocazione può avvenire anche attraverso fax o strumento informatico presso la residenza del consigliere ed in tal caso la ricevuta d'invio equivale a quella di notificazione. 2. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. 3. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo fax senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento."



Regolamento del consiglio comunale

comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo;

d) raccomandata AR.

1-bis. Le modalità di consegna sono utilizzate nell'ordine indicato al comma 1. La documentazione comprovante la convocazione è conservata a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

2. I consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. I consiglieri comunali, anche se residenti, possono eleggere domicilio presso la segreteria generale del comune.

3. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il presidente con le modalità di cui al comma uno provvede a far spedire l'avviso di convocazione alla residenza anagrafica del consigliere. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

4. Al fine di incentivare il processo di dematerializzazione documentale e di informatizzazione dell'azione amministrativa ad ogni consigliere comunale è assegnata una casella di posta elettronica certificata o di analogo sistema.

Articolo 43 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini⁴⁵

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

2. abrogato

3. Per le adunanze d'urgenza, l'avviso deve pervenire almeno ventiquattro ore prima della riunione.

4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima della riunione.

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al terzo comma e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al quinto comma, possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene

⁴⁵ L'articolo 43 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 137 del 17 dicembre 2008. Il testo precedente così disponeva: "1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione. 2. Per le adunanze straordinarie il termine è ridotto a tre giorni prima della riunione. 3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve pervenire almeno 24 ore prima della riunione. 4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima della riunione. 5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. 6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 3 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 5, possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso. 7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato. 8. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 140 del C.P.C., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata."



Regolamento del consiglio comunale

comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

8. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

Articolo 44 - Ordine del Giorno - Pubblicazione e diffusione⁴⁶

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni precedenti quello della riunione. La convocazione e l'allegato ordine del giorno deve essere esposta anche nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Articolo 45 - Deposito degli atti⁴⁷

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale o l'ufficio istruzione pratiche, ventiquattro ore prima della seduta del consiglio comunale. L'orario di consultazione è quello ordinario di funzionamento dell'ufficio di segreteria. Il deposito degli atti può avvenire anche mediante modalità telematiche senza limiti di orario per la consultazione.

2. Nessuna proposta, ad esclusione di quelle relative alle mozioni e alle nomine di competenza consiliare, può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non ha riportato il parere delle commissioni consiliari permanenti o quello della conferenza dei capigruppo e non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo dei pareri di cui all'articolo 49, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Articolo 46 - Adunanze di prima convocazione⁴⁸

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

⁴⁶ L'articolo 44 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 137 del 17 dicembre 2008. Il testo precedente così disponeva: "1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. La convocazione e l'allegato o.d.g. deve essere esposta anche nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo. 2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.."

⁴⁷ L'articolo 45 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente alla modifica così recitava: "Articolo 45 - Deposito degli atti. 1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale o l'ufficio istruzione pratiche, ventiquattrore prima della seduta del consiglio comunale. L'orario di consultazione è quello ordinario di funzionamento dell'ufficio di segreteria. 2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non ha riportato il parere delle commissioni consiliari permanenti o quello della conferenza dei capigruppo e non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo dei pareri di cui all'articolo 49, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza."

⁴⁸ L'articolo 46 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011.



2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello.

5. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente può disporre la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a cinque minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

6. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Articolo 47 - Adunanze di seconda convocazione⁴⁹

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Le sedute di seconda convocazione sono valide con la presenza di n° 10 consiglieri⁵⁰.

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabilite dal presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste dal precedente articolo 41 e nel termine di cui all'articolo 43, comma 4.

5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere

⁴⁹ L'articolo 47 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011.

⁵⁰ Il comma 3 dell'articolo 47 è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 51 del 3 novembre 2014. Il testo precedente così recitava: "Le sedute di seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno 13 consiglieri".



aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 43 del presente regolamento.

8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione le linee programmatiche di mandato, i bilanci annuali, le relazioni previsionali e programmatiche e i rendiconti di gestione il consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

9. Nel caso di argomenti rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

CAPO III - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Articolo 48 - Adunanze pubbliche⁵¹

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo 49 del regolamento.

2. Chiunque può assistere alle adunanze nell'apposito spazio riservato al pubblico.

3. Le adunanze pubbliche possono essere riprese e registrate con sistemi audio-video mediante apparecchiature facenti parte degli impianti tecnologici a servizio della sala consiliare, utilizzate e controllate dal personale addetto all'assistenza dell'organo.

3-bis. Il presidente può:

a) disporre la trasmissione diretta dell'adunanza mediante gli impianti tecnologici del comune;

b) disporre la diffusione integrale o parziale delle registrazioni audiovisive tramite emittenti tv, siti Internet o altri mezzi di comunicazione da parte di terzi;

3-ter. Il presidente del consiglio deve preventivamente informare i consiglieri ed il pubblico dell'esistenza di sistemi di ripresa audio-video, delle finalità e dell'ambito di comunicazione e diffusione delle immagini e dei suoni.

4. Il servizio di ordine pubblico è affidato alla polizia municipale su richiesta ed alle dipendenze del presidente del consiglio.

Articolo 49 - Adunanze segrete⁵²

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità,

⁵¹ L'articolo 48 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente alla modifica così recitava: "Articolo 48 - Adunanze pubbliche. 1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo 49 seguente. 2. Chiunque può assistere alle adunanze nell'apposito spazio riservato al pubblico. 3. Il segretario comunale potrà avvalersi dell'opera di stenografi, di apparecchi di registrazione o informatici, attivati nel corso della seduta ai soli fini dell'attività istituzionale dell'Ente. La segreteria curerà la predisposizione di un verbale integrale. 4. Il servizio di ordine pubblico è affidato alla polizia municipale su richiesta ed alle dipendenze del presidente del consiglio."

⁵² L'articolo 49 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011.



correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del consiglio ed il segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 50 - Adunanze informali del consiglio comunale "aperto"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il presidente, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo, può convocare il consiglio comunale "aperto" nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'articolo 4 del presente regolamento.

2. Le adunanze "aperte" hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri Comunali, possono essere invitati rappresentanti del Governo nazionale, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti delle istituzioni, delle aziende e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante il consiglio comunale "aperto" non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.⁵³

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Articolo 51 – Comportamento dei partecipanti alle adunanze

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Articolo 52 - Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da

⁵³ Il comma 4 dell'articolo 50 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 137 del 17 dicembre 2008. Il testo precedente così disponeva "4. Durante il consiglio comunale "aperto" non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale. Non è corrisposto ai consiglieri il gettone di presenza."



almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. Il sindaco prende posto al tavolo della presidenza, a fianco del presidente.

2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al presidente ed al consiglio.

3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.

4. Non sono ammesse discussioni o dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

8. Durante le sedute del consiglio comunale nella sala consiliare non è permesso l'uso dei telefonini.

Articolo 53 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso. E' fatto divieto di tenere i telefonini accesi e di introdurre armi.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Articolo 54 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il presidente, per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto



dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'articolo 62 del presente regolamento.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti, restano a disposizione, se in tal senso richiesti.

CAPO V - ORDINE DEL LAVORI

Articolo 55 - Ordine di trattazione degli argomenti⁵⁴

1. Il consiglio comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno opportunamente integrato dagli atti riconosciuti urgenti ai sensi del precedente articolo 43, comma 5. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere modificato per decisione del presidente oppure su richiesta di un consigliere, previa votazione del consiglio in forma palese.

2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.

3. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti e dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata. Il consiglio comunale, in ogni caso, non può adottare provvedimenti su tali fatti nella medesima seduta.

Articolo 56 - Comunicazioni⁵⁵

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il presidente e il sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Dopo gli interventi del presidente e del sindaco, ogni consigliere può effettuare comunicazioni al consiglio, previa apposita richiesta di intervento da presentare al presidente.

2. Nello spazio riservato alle comunicazioni del sindaco possono intervenire anche gli assessori.

3. Le comunicazioni dei consiglieri devono essere contenute entro i cinque minuti e non possono avere ad oggetto la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

4. Le comunicazioni non danno luogo in ogni caso a votazioni e dibattito da parte del Consiglio.

Articolo 57 - Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, che di norma dovrà essere il presidente della competente commissione del consiglio, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino interventi dei gruppi di minoranza e di maggioranza dai meno ai più numerosi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore.

3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

⁵⁴ L'articolo 55 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011.

⁵⁵ L'articolo 56 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011.



4. Il presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno. Il presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

5. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi ad intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

7. I termini previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.

Articolo 58 - Questione pregiudiziale, sospensiva e mozione d'ordine

1. La **questione pregiudiziale** si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

3. La **questione sospensiva** si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

4. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

5. La **mozione d'ordine** consiste in un richiamo rivolto da un consigliere al presidente del consiglio comunale affinché rispetti le norme vigenti. Il presidente può accogliere la proposta o respingerla, in questo ultimo caso decide il consiglio a maggioranza, udito un consigliere a favore ed uno contro la mozione d'ordine per un tempo massimo di tre minuti ciascuno.

Articolo 59 - Fatto personale

1. Costituisce "**fatto personale**" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole ed il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.



Regolamento del consiglio comunale

Articolo 60 - Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – IL VERBALE

Articolo 61 - La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, quando il presidente lo ritiene utile anche per effetto di richiesta fatta da un consigliere comunale o da un membro della giunta.

Articolo 62 - Il Verbale dell'adunanza – Redazione e firma⁵⁶

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dal consiglio comunale.

2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal segretario comunale avvalendosi di apparecchiature di registrazione audio e audio-video e/o di collaboratori di segreteria.

3. Il verbale deve costituire il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riportare i consiglieri presenti in base all'appello iniziale della seduta e ai successivi movimenti, il testo integrale delle discussioni, l'esito delle votazioni con il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta e con il richiamo agli estremi della deliberazione relativa. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei loro interventi in forma integrale e completa, essi devono consegnare al segretario comunale il testo scritto dell'intervento, da loro firmato, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso. La disposizione si applica qualora la verbalizzazione avviene manualmente.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

6. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

7. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale.

8. Il verbale della seduta può essere costituito dalla registrazione audio/video della seduta firmato

⁵⁶ L'articolo 62 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente alla modifica così recitava: "Articolo 62 - Il Verbale dell'adunanza – Redazione e firma. 1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dal consiglio comunale. 2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal segretario comunale. 3. Il verbale deve costituire il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. 4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei loro interventi in forma integrale e completa, essi devono consegnare al segretario comunale il testo scritto dell'intervento, da loro firmato, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso. 5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. 6. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi. 7. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale."



Regolamento del consiglio comunale



digitalmente dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale. In questo caso gli elementi di cui al comma 3 non necessari sono gli estremi della delibera alla quale si riferiscono i lavori mentre i consiglieri rilevati all'ultimo appello si presumono presenti in aula se non vi è dichiarazione di allontanamento verbalizzata.



PARTE IV - LE DELIBERAZIONI

CAPO I - LE DELIBERAZIONI

Articolo 63 - Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione⁵⁷

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della riunione il presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
3. Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire o di avvalersi dell'ascolto del supporto audio, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del segretario comunale.
7. I verbali formati dalle registrazioni audio/video firmati digitalmente sono pubblicati sul portale istituzionale dell'ente e non sono oggetto di approvazione da parte del consiglio comunale.
8. Per le votazioni elettroniche si rinvia a quanto disciplinato dall'articolo 68-bis.

Articolo 64 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, per gli eventuali impegni di spesa, essi non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.

CAPO II - LE VOTAZIONI

Articolo 65 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

⁵⁷ L'articolo 63 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011.



2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai seguenti due articoli.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.

6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

b.1. emendamenti soppressivi;

b.2.- emendamenti modificativi;

b.3. emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Per i Regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica del bilancio pluriennale e le altre deliberazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

9. Quando è già iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Articolo 66 - Votazioni in forma palese⁵⁸

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.

⁵⁸ L'articolo 66 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011.



2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Il presidente proclama il risultato dopo aver controllato l'esito della votazione.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Articolo 67 - Votazione per appello nominale⁵⁹

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

2. Il presidente precisa al consiglio il significato del "**SI**", favorevole alla deliberazione proposta, e del "**NO**", alla stessa contrario.

3. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza del segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Articolo 68 - Votazioni segrete⁶⁰

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, munite del timbro del Comune e vidimate dal presidente e da uno scrutatore;

b) ciascun consigliere scrive, o barra, se vi sono moduli prestampati, nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza. Se i nominativi sono prestampati ed il consigliere deve apporre delle barre per esprimere la propria preferenza, qualora egli ecceda nel numero di preferenze da esprimere, causa la nullità della scheda.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I consiglieri che non intendono partecipare alla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

⁵⁹ L'articolo 67 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011.

⁶⁰ L'articolo 68 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011.



7. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti dalla votazione.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "**segreto**" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Articolo 68-bis - Votazioni elettroniche ⁶¹

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali può avvenire anche con sistemi elettronici.

2. Nelle votazioni elettroniche non è necessaria la designazione dei consiglieri scrutatori di cui all'articolo 19 del regolamento.

Articolo 69 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi, dallo Statuto, e dai regolamenti per i quali si richiede un "*quorum*" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto non si computano nel numero dei votanti. ⁶²

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "*il consiglio approva*", "*il consiglio non approva*" oppure "*il consiglio respinge*".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Articolo 70 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso d'urgenza le deliberazioni del consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL.

⁶¹ L'articolo 68-bis è stato introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 21 del 28 marzo 2011.

⁶² Il comma 2 dell'articolo 69 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 137 del 17 dicembre 2008. Il testo precedente così disponeva "2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti."



Regolamento del consiglio comunale



2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.



PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71 - Entrata in vigore⁶³

1. Il regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Spoleto della deliberazione di approvazione.

Articolo 72 - Diffusione⁶⁴

1. Il Regolamento è diffuso attraverso la pubblicazione del testo sul portale istituzionale del Comune di Spoleto – www.comunespoleto.gov.it.

2. Una copia del Regolamento è consegnata ai componenti del Consiglio comunale nella seduta di insediamento

⁶³ L'articolo 71 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente alla modifica così recitava: "Articolo 71 - Entrata in vigore. 1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. 2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori quindici giorni. 3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale."

⁶⁴ L'articolo 72 è stato modificato con la deliberazione n° 21 del 28 marzo 2011. Il testo precedente alla modifica così recitava: "Articolo 72 - Diffusione. 1. Copia del presente regolamento è inviata dal presidente del consiglio ai consiglieri comunali in carica, al Difensore civico, al collegio dei revisori dei conti, agli organismi di partecipazione ed agli enti od aziende alle quali il Comune partecipa. 2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri, ed una copia in visione al pubblico. 3. Copia del regolamento è inviata, a cura del sindaco neo-eletto, ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione."